

1. UN' ISTITUZIONE AFAM PUÒ CEDERE AD UN'UNIVERSITÀ UNA BORSA DEL D.M. 629 O DEL D.M. 630 PUR NON ESSENDO AL MOMENTO ATTIVO DOTTORATO IN CONVENZIONE?

Sì. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del DM 629 e dall'art. 6 del D.M. 630, è possibile operare il trasferimento di una borsa, purché la stessa sia riferita ad un dottorato dell'Università già accreditato o in fase di accreditamento e il numero di borse non ecceda la sostenibilità massima del corso di dottorato.

2. QUALI SOGGETTI POSSONO ESSERE PARTNERS DI DOTTORATO INDUSTRIALE O DI CONSERVAZIONE /PRODUZIONE ARTISTICA IN FORMA ASSOCIATA, E QUALI CARATTERISTICHE TALI SOGGETTI DEVONO AVERE.

I soggetti con i quali stipulare convenzioni o costituire consorzi finalizzati all'accREDITAMENTO di dottorati industriali o di conservazione/produzione artistica in forma associata sono indicati dall'art. 3 comma 3 del DM 470/24; tale norma va letta anche alla luce delle specificazioni di cui al punto 2.2. delle linee guida che delineano le specifiche caratteristiche che tali soggetti devono possedere.

3. LA PIATTAFORMA CHIEDE DI DICHIARARE IL NUMERO MASSIMO DI POSTI PER IL CORSO DI DOTTORATO. QUESTO NUMERO CHE COSA INDICA?

Il numero da indicare è quello relativo alla sostenibilità cioè al numero massimo di posti che, in relazione al corso di dottorato, l'Istituzione ritiene di essere in grado di gestire in base alla composizione del collegio e all'offerta di servizi agli studenti.

4. PUÒ UN ENTE SENZA SCOPO DI LUCRO ESSERE PARTNER DI UNA BORSA ASSEGNATA A UN'ISTITUZIONE?

Premesso quanto disciplinato dall'art. 4, comma 2, del D.M. 630/2024 ("I Soggetti attuatori di cui al comma 1 individuano, verificandone la coerenza con la definizione di cui all'art. 1, comma 19, le imprese partner dei percorsi di dottorato innovativi, disponibili a cofinanziare le borse di dottorato disciplinate dal presente decreto per l'importo eccedente il valore di € 60.000,00 (sessantamila/00) fino alla concorrenza del costo complessivo della borsa, al fine di soddisfare i propri fabbisogni di ricerca e innovazione"), si rappresenta - richiamando la definizione di cui al suddetto art.1, comma 19 - che secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia "la nozione di impresa abbraccia qualsiasi ente che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La qualificazione di un determinato ente come impresa dipende, pertanto, esclusivamente dalla natura delle sue attività.

5. E' POSSIBILE UTILIZZARE PIÙ FINANZIAMENTI (DM 629; 630 O ALTRI BANDI NAZIONALI E/O INTERNAZIONALI) PER AVVIARE UN UNICO CICLO DOTTORALE?

Premesso che il contributo ministeriale erogato per ogni singola borsa di dottorato a valere sulle Misure 3.4 e 4.1 del PNRR è omnicomprensivo, eventuali importi eccedenti che restano a carico dell'Istituzione possono essere finanziati con altri fondi purché non siano di derivazione europea. Resta ferma la responsabilità per il Soggetto attuatore - valutato in

concreto il caso di specie – di adottare misure atte a garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento di progetto, inteso come divieto di rimborsare il medesimo costo di un progetto due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

Con specifico riferimento alla Misura 3.3 del PNRR, fermo restando quanto sopra, si rimanda alla FAQ n. 9 del 14 maggio 2024

6. È POSSIBILE PREDISPORRE UN UNICO BANDO PER PIÙ BORSE, ANCHE SE TRATTA INVESTIMENTI DIVERSI?

Si, è possibile purché vengano specificate le voci afferenti alle singole borse ed ai singoli investimenti nel rispetto delle previsioni dei singoli bandi di riferimento, fermo restando quanto indicato nel riscontro fornito alla faq n. 5.

7. PUO' DIFFERIRE L'ISTITUZIONE CAPOFILA DALLA SEDE AMMINISTRATIVA?

No, ai sensi dell'art. 6 comma 2 dei DD.MM 629 e 630 l'Istituzione presso la quale è collocata la sede amministrativa del corso di dottorato in forma associata, a cui sono destinate le borse di dottorato trasferite dalle altre Istituzioni associate, subentra quale Soggetto attuatore in luogo dell'Istituzione originariamente beneficiaria delle borse. Ai sensi dell'art. 1 comma 14 di detti DD.MM per soggetto attuatore si intende quel Soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR.

8. NEI CASI DI ASSOCIAZIONE FRA PIÙ ENTI LE IMPRESE CHE AI SENSI DEL DM 630 COFINANZIANO LE BORSE, DEVONO NECESSARIAMENTE FARE LE CONVENZIONI CON IL CAPOFILA OPPURE POSSONO FARLE ANCHE CON LE SINGOLE ISTITUZIONI ASSOCIATE?

E' preferibile che le convenzioni siano sottoscritte con l'istituzione capofila. Tuttavia qualora fossero state già stipulate convenzioni con l'Istituzione che trasferisce le borse, la cessione della borsa comporterà anche il trasferimento della convenzione.

9. NEL CASO IN CUI IL DOTTORATO RIGUARDI UNA TEMATICA TRASVERSALE (COINVOLGA PIÙ DIPARTIMENTI) QUALE STRUTTURA DOVRÀ ESSERE INDICATA AL PUNTO 1.a DELLA PIATTAFORMA?

Nel caso in cui siano coinvolti più dipartimenti, nel campo dedicato al punto 1.a della piattaforma andrà indicato il dipartimento che si ritiene prevalente o comunque uno dei dipartimenti coinvolti.